
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

Pensavamo che sui siti della Rete Natura 2000 non fosse più il caso di soffermarsi, tenuto conto di quanto ne abbiamo già parlato, ma le continue richieste di informazioni e chiarimenti ci hanno fatto cambiare idea. Vediamo, allora, di ritornare un momento sui nostri stessi passi, informando, però, sin d'ora chi legge, che per avere piena contezza delle questioni che investono la Rete occorre partire da imprescindibili quanto non brevi premesse.

Che la Sicilia sia una terra particolare lo sapevamo già: il clima, i paesaggi, il mare e, addirittura, alcune esclusive specie di fauna selvatica sono tutti elementi di natura ambientale raramente rinvenibili nel resto d'Italia. Non sapevamo, invece, che la Sicilia è particolare anche sotto l'aspetto giuridico, e non ci riferiamo allo speciale Statuto che governa l'ordinamento regionale, bensì al fatto che l'applicazione di Leggi di esclusiva competenza statale uniformemente applicate in tutte le Regioni italiane trovano in Sicilia particolare vita giuridica. A cosa ci riferiamo ? Alle Z.P.S., il cui acronimo indica le ormai famose Zone di Protezione Speciale. Ora, lasciando da parte il "giuridichese", vediamo in concreto di cosa si tratta.

Le Z.P.S. unitamente alle Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione) costituiscono la Rete Natura 2000 voluta dalla Comunità europea al fine di dare tutela a delle specie animali e ad altre specie che in questa sede non ci riguardano.

Pagina 1 di 9

Stefano Privitera, cell: 346 6867096 - Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

Con esclusivo riferimento alle specie animali, le Z.P.S. riguardano gli uccelli, le Z.S.C. i mammiferi. No, non dimentichiamo i famosi S.I.C (Siti di Importanza Comunitaria) essendo questi non altro che le Z.S.C. nella loro fase embrionale, cioè prima della loro concreta costituzione. In altre parole, in una prima fase costitutiva il sito è denominato "Sito di Importanza Comunitaria", una volta esaurito l'iter procedimentale della costituzione l'area assume la denominazione di Z.S.C.. In Sicilia pare che tutti i S.I.C. individuati e inclusi nei relativi elenchi sono stati da tempo costituiti e sono (meglio: dovrebbero essere) gestiti attraverso specifici piani predisposti dagli organi competenti. In ogni caso, per quanto concerne l'attività venatoria nulla cambia in termini di divieti tra S.I.C. e Z.S.C., infatti, una volta che il S.I.C. è stato individuato vigono gli stessi divieti previsti nelle Z.S.C.. Attenzione, che "vigono gli stessi divieti" non significa assolutamente che nei siti della Rete Natura 2000 vige il divieto generale di caccia, dato che né le due Direttive comunitarie di riferimento, le c.d. Direttiva uccelli e Direttiva habitat, né il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 che recepisce le stesse, impone divieti generali di esercizio dell'attività venatoria.

*È bene sapere, (e diffondere) che la tutela attribuita ai siti della Rete Natura 2000 non riguarda le specie, **ma i luoghi**. Infatti, le specie di fauna selvatica elencate nelle due Direttive comunitarie di riferimento trovano tutela attraverso regole poste sì nelle stesse Direttive, ma in parti che nulla hanno a che vedere con la disciplina delle Z.S.C. e Z.P.S.: disciplina questa dettata per finalità di **conservazione non delle specie, ma dei luoghi**.*

*Si comprende adesso chiaramente che il Legislatore comunitario ed a seguire quello statale, hanno voluto accordare una doppia tutela ad alcune specie animali selvatiche: una tutela **diretta** fatta di divieti che riguardano i tempi, gli orari, i modi, i mezzi,... di caccia, e una tutela **indiretta** fatta di divieti che riguardano la conservazione dei luoghi di riproduzione, rifugio e sosta. In altre parole, i nostri governanti si sono finalmente resi conto che i soli divieti di caccia non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza di determinate specie, occorrendo, soprattutto, che non siano alterate, inquinate, frammentate o, addirittura, distrutte, le aree dove quelle specie si insediano.*

Adesso, per comprendere appieno la disciplina che governa la Rete Natura 2000 e la sua finalità, per non cadere negli errori (rectius: orrori) in cui sono caduti l'amministrazione regionale prima e i giudici del TAR Palermo dopo (errori in cui non è caduto il Consiglio di Stato), bisogna fare particolare attenzione a quanto in appresso.

*I divieti di caccia, cioè i mezzi di tutela **diretta** della fauna selvatica, che valgono per tutti i territori, siti Natura 2000 compresi, sono individuati in forza di Leggi (statali e regionali); altri divieti sono posti nei calendari venatori ed altri ancora sono inseriti negli stessi calendari, ma riguardano particolari porzioni di territorio come quelle occupate dai siti della stessa Rete Natura 2000. Ma c'è di più. Nel 2007, un Ministro famoso per il suo integralismo ambientale, Pecoraro Scanio, promulgò un provvedimento che dettava le misure minime **uniformi** di conservazione da applicare, **comunque**, ai siti della Rete. Per quanto riguarda l'attività venatoria all'interno delle Z.P.S. le misure più importanti fissate in quel provvedimento sono state il divieto di preapertura della caccia, di addestramento dei cani sempre in periodo di preapertura, di*

costituzione di zone cinologiche, di effettuare ripopolamenti faunistici, di utilizzo di pallini di piombo in zone umide e qualche altro ancora di lieve importanza. Per le Z.S.C., nonostante il suo integralismo, il Ministro non pose divieti di caccia se non quello di utilizzare pallini di piombo in zone umide.

Nulla vieta che all'interno dei siti operino specifici "**piani di gestione**". In tal caso, fermo restando i divieti di carattere generale ovunque posti, sarà il piano, e non il calendario venatorio, ad individuare gli ulteriori divieti e limitazioni particolari necessari per assicurare all'interno dei siti stessi uno stato di conservazione della fauna soddisfacente. Nulla vieta che tali divieti e limitazioni particolari siano riportati nel calendario venatorio il quale sarà in tal caso mezzo non più costitutivo dei divieti, ma meramente divulgativo.

Quindi, ricapitolando, le fonti dei divieti di caccia che riguardano le misure di conservazione della fauna all'interno dei siti della Rete sono nell'ordine: la Legge statale in primis, poi la Legge regionale, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il decreto Pecoraro Scanio, il Calendario Venatorio e dove adottati (in Sicilia lo sono) i "piani di gestione" specifici per ogni sito. Competente all'adozione di misure di conservazione inerenti la fauna anche all'interno dei siti della Rete è l'Assessorato Agricoltura, mentre a quello al Territorio e Ambiente (ARTA) compete dettare le misure di **conservazione inerenti i luoghi**, oltre che le misure di protezione e di prevenzione, sempre dei luoghi, di cui in appresso.

Abbiamo trattato sin qui le misure **dirette** di tutela della fauna, passiamo ora a quelle **indirette**, cioè quelle misure che riguardano i **luoghi** in cui la fauna si riproduce, rifugia e sosta. La fonte di tale misure è sempre il Decreto n. 357/1997 del Presidente della Repubblica sopracitato il quale recepisce le due

Direttive, uccelli e habitat, e ne individua tre diverse tipologie: le misure di "**conservazione**", quelle di "**protezione**" e quelle di "**prevenzione**". Vediamo di cosa si tratta, ricordandoci che stiamo adesso parlando di **luoghi** e non più di fauna selvatica.

Con le misure di "**conservazione**" dei siti si vuole evitare che l'esercizio indiscriminato di alcune attività umane, come l'agricoltura, la pastorizia, lo spietramento dei terreni, il disboscamento, i rovesci, e in generale tutte le attività umane che **già** si esercitano nei siti, possano deteriorare il soprassuolo dei siti stessi e distruggere quegli habitat indispensabili alla sopravvivenza della fauna. Si suole fare rientrare in questa categoria di misure anche gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi. È sempre il sopracitato Decreto Pecoraro Scanio che individua le misure minime di conservazione (ora dei luoghi, non ci stanchiamo di ripeterlo) quali, ad esempio, il divieto di bruciatura delle stoppie, di livellamento del terreno, di eliminazione di terrazzamenti, ecc..

Con le misure di "**protezione**" si vuole evitare che eventi **futuri** prevedibili possano distruggere l'integrità dei siti e per tali ragioni si costruiscono argini, si allestiscono strisce tagliafuoco, si impiantano alberi per evitare l'erosione dei terreni, si impone il divieto di modificare il regime delle acque, ecc..

Infine, con le misure di "**prevenzione**" si vuole evitare che "**Piani e Progetti**" possano incidere negativamente sul sito. Di che piani e progetti si tratta? Pensiamo ad un piano che prevede il prosciugamento di una palude sulla quale insiste una Z.P.S. e la successiva trasformazione del terreno in area industriale, pensiamo ad un progetto con il quale si intende costruire un'autostrada che faciliti lo scorrimento dei veicoli, ma distrugge l'integrità territoriale di una Z.S.C., pensiamo ad un progetto di costruzione di una discarica, ad un

ampliamento del piano urbanistico, pensiamo, infine, all'impatto che un Piano Faunistico può avere sui siti (ad esempio la previsione della costituzione di un'oasi per il coniglio in una Z.S.C. costituita per la protezione di particolari essenze vegetali di cui, però, i conigli sono ghiotti; oppure la costituzione di una zona cinologica con sparo in tutto il periodo dell'anno all'interno di una Z.P.S., con l'effetto che la fauna selvatica lì stanziata è continuamente assoggettata ad inquinamento acustico persino nei periodi di nidificazione). Poche righe ancora è siamo arrivati al punto.

Come si fa per sapere se un Piano o un Progetto ha un impatto negativo su un determinato sito ? Lo si fa, ci dicono le fonti di riferimento sopra individuate, con la V.INC.A., cioè con la "Valutazione d'Incidenza Ambientale".

Chi è il soggetto competente a valutare se un piano o un progetto incide negativamente sul sito ? A seguito di un procedimento farraginoso che non è assolutamente il caso di riportare in questa sede, il soggetto competente è l'ARTA. E siamo arrivati al punto dolente, ora possiamo avviarci alla conclusione di questo lavoro con poche righe ancora.

Torniamo alle domande iniziali e cioè: perché la Sicilia si differenzia da tutte le Regioni italiane per quanto riguarda l'utilizzo venatorio dei siti della Rete Natura 2000 ? Perché in Sicilia le norme di Legge uniformemente applicate in tutto il territorio italiano vengono incredibilmente sviate ? Perché solo in Sicilia vige il divieto assoluto di caccia in alcune Z.P.S. e Z.S.C., seppur esterni alle aree protette ? Perché in quei siti dove la caccia è consentita vigono una infinità di divieti particolari assenti nelle altre Regioni italiane ?

*Dopo le necessarie premesse, ora possiamo dirlo: il motivo è che l'ARTA, inverosimilmente, anziché limitarsi in sede di V.INC.A a individuare le **misure di prevenzione** necessarie alla tutela dei siti (luoghi) della Rete avuto a mente il Piano Faunistico Venatorio 2013/18, usurpando i poteri propri dell'Assessorato Agricoltura nel prevedere le **misure di conservazione** della fauna selvatica, ha imposto su detti siti tutti i divieti e le limitazioni assurde che conosciamo già.*

*In altre parole, la valutazione d'incidenza ambientale dell'ARTA **anziché riguardare le misure di prevenzione da adottare affinché il Piano Faunistico non arrecasse danni ai siti, hanno riguardato le misure di conservazione necessarie affinché l'attività venatoria non incidesse negativamente sullo status delle popolazioni selvatiche** (come se tutti i divieti imposti dalle Leggi, dal decreto Pecoraro Scanio, dal calendario venatorio, dai piani di gestione non esistessero).*

Né è possibile ritenere che il cacciatore possa modificare lo "stato dei luoghi" tenuto conto che esercita la sua attività non già col cannone, con missili o bombe, ma con un mero fucile da caccia.

*Dunque, da misure di prevenzione riferite al Piano faunistico l'ARTA è passata, **a legislazione ferma**, ad occuparsi di misure di conservazione riferite all'attività venatoria di esclusiva competenza dell'Assessorato Agricoltura. E poiché le misure di conservazione della fauna si traducono quasi sempre in divieti di caccia, il risultato è stato che i calendari venatori degli ultimi anni sono stati scritti a doppie mani: quelle dell'Assessorato Agricoltura e quelle ambientaliste dell'ARTA.*

*Con quale risultato ? Col risultato di apporre il divieto di caccia in Z.S.C. costituite non per tutelare la fauna, ma particolari essenze vegetali. In Sicilia, infatti, salvo alcune specie di Chiroteri (Pipistrelli), **non è presente nessuna delle specie animali a tutela delle quali è necessario costituire una Z.S.C.** Esempio emblematico dell'uso strumentale della V.INC.A quale mezzo improprio per vietare la caccia è la Z.S.C. di Santo Pietro, vicino Caltagirone. Qui, per proteggere un luogo in cui da tempo è attecchita la palma nana, si è vietata la caccia persino al Coniglio. E pensare che il piano di gestione di questa Z.S.C. suggerisce di mantenere aperta la caccia a questo selvatico per scongiurare possibili danni al patrimonio vegetale lì insediato. Siamo alla pazzia assoluta.*

Diciamola ora alla siciliana: ciò che l'ARTA da sempre non era riuscita a fare in tema di caccia tentando di entrare dalla porta dell'Assessorato Agricoltura, lo ha fatto adesso entrandoci dalla finestra; se, invece, vogliamo dare a questa incredibile vicenda giuridica una rappresentazione epica possiamo affermare che la V.INC.A. ha rappresentato il cavallo di Troia con il quale l'ARTA ha esautorato le competenze dell'Assessorato Agricoltura.

Di chi le colpe ? Degli Assessori che non hanno tempo per occuparsi direttamente della materia e si affidano alla burocrazia ? Di quei vertici della burocrazia che agiscono per presunzione o d'istinto, dimenticando che le conoscenze in questa materia si acquistano con i titoli adatti e non con le nomine ? Di quei direttori che si sono lasciati usurpare le loro competenze ? Degli esperti che si sono occupati della stesura del Piano Faunistico venatorio 2013/18 ? No, non sono loro le colpe, o meglio non sono solo loro. Le colpe, fondamentalmente, sono nostre, cioè dei cacciatori, incapaci di organizzarci e sempre disposti, come siamo, ad accettare tutto, compresi i soprusi manifesti.

Come risolvere la faccenda ? Una soluzione potrebbe arrivare a breve dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che a seguito di un ricorso del 2012 voluto dal Sindacato si pronuncerà sulla legittimità dei divieti di caccia posti sui siti a seguito delle valutazioni ambientali dell'ARTA. Ma un'altra soluzione potrebbe arrivare dall'approvazione del disegno di Legge di modifica dell'attuale Legge regionale sulla caccia depositato all'Assemblea Regionale Siciliana: disegno - anch'esso voluto dal Sindacato che ne ha tracciato la struttura - il quale prevede non solo una netta separazione tra misure di conservazione e di prevenzione, ma individua con precisione chirurgica quale dovrà essere l'ambito di applicazione della V.INC.A., oltre a prevedere la revisione dell'attuale Piano secondo i nuovi principi lì fissati.

È chiaro che per arrivare in tempi brevi all'approvazione di detto disegno non è sufficiente l'impegno, sempre generoso, dei soliti Deputati a noi vicini: Luca Sammartino, Paolo Ruggirello, Roberto Clemente, Nino Germanà, e pochi altri ancora, occorre, altresì, l'impegno di quei soggetti di buona volontà che orbitano nel mondo della caccia come armieri, allevatori di cani da caccia, agricoltori, allevatori di selvaggina, produttori di mangimi, singoli cacciatori i quali potranno spingere i politici di loro fiducia a far sì che il disegno di Legge in parola possa al più presto essere approvato.

Viagrande, il 15 ottobre 2014

*Dott. Giovanni Di Giunta
giovannidigiunta@hotmail.it*

per Sindacato Nazionale Cacciatori

Pagina 9 di 9

Stefano Privitera, cell: 346 6867096 - Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965